

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 febbraio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Roberto Caponigro, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Paolo De Fiore, Dott. Marco Lipari, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ED AMMENDA DI € 7.000,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, NONCHÉ AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S .IN RELAZIONE AL C.U. N. 146/A DEL 7.5.2012, TITOLO I) PARAGRAFO IV) PUNTO 1 E 8, COMMA 1, CGS (NOTA N. 2559/252 PF12-13 SP/BLP DEL 2.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 4.12.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Andria Bat s.r.l. di Andria (Barletta-Andria-Trani) non essendo pervenuta ad opera della parte la richiesta documentazione. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO CALC. FABRIS MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 2 ED AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 N.O.I.F. – NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA DEL 13.7.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calc. Fabris Marco. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO;
- AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AI TITOLO II "CRITERI INFRASTRUTTURALI" LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

La C.G.F. preso atto dell'istanza di rinvio, dispone il differimento a nuovo ruolo.

4) RICORSO A.S. MARTINA FRANCA 1947 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II "CRITERI INFRASTRUTTURALI" LETT. A), PUNTI 1) E 2) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2623/86 PF12-13/SP/PP DEL 7.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Martina Franca 1947 s.r.l. di Martina Franca (Taranto). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO S.C. VALLÉE D'AOSTE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FILIPPELLA FILIPPO;
- AMMENDA DI € 40.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II), "CRITERI INFRASTRUTTURALI", LETTERA A), PUNTO 3) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 3166/80 PF12-13/SP/PP DEL 27.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Vallée d'Aoste di Saint Christophe (Aosta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO TRITIUM CALCIO 1908 S.R.L. avverso le sanzioni:

- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. GHEZZI ERCOLE;
- AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO II),

“CRITERI INFRASTRUTTURALI”, LETTERA A), PUNTO 3) DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 3186/82 PF12-13/SP/PP DEL 28.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Tritium Calcio 1908 s.r.l. di Trezzo sull’Adda (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO S.S. EBOLITANA CALCIO 1925 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. GIULIO EROS CLEMENTE;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTATE**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO III), “CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI” PUNTO 6 DI CUI AL COM. UFF. N. 158/A DEL 29 APRILE 2011 (NOTA N. 2925/61 PF12-13/SP/PP DEL 19.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 16.1.2013)

La C.G.F. preso atto dell’istanza di rinvio, dispone il differimento a nuovo ruolo.

8) RICORSO AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/SALERNITANA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Aversa Normanna di Aversa (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO AS GUBBIO 1910 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE GUERRI SIMONE INFLITTE SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 5.2.2013)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 s.r.l. di Gubbio (Perugia) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Guerri Simone a 1 giornata di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 14 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete